

DETERMINAZIONE DSAI/68/2018/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 29 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2008, ARG/com 151/08, recante "Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas" (di seguito: deliberazione ARG/com 151/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) nonché il suo Allegato A recante "Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;
- in particolare, per quanto concerne l'"*Efficienza nell'uso dell'energia*", cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla "*Misurazione e fatturazione dei consumi energetici*", al comma 8 attribuisce all'Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l'altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato "*Sanzioni*", prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l'Autorità;
- l'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che "*In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)*";
- con la deliberazione ARG/com 151/08, l'Autorità aveva attivato un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas (di seguito: sistema di ricerca *TrovaOfferte*), che consentiva ai clienti finali di conoscere e valutare le caratteristiche delle offerte commerciali pubblicate dalle imprese ammesse e che poneva in capo a queste ultime la responsabilità

piena ed esclusiva per la gestione e pubblicazione in detto sistema di ricerca degli elementi informativi di propria competenza, garantendo la loro completezza, correttezza e veridicità e provvedendo al loro costante aggiornamento;

- il predetto sistema di ricerche *TrovaOfferte*, attivo fino al 16 settembre 2018, è stato sostituito dal Portale Offerte istituito con deliberazione 51/2018/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di una segnalazione pervenuta all’Autorità in data 5 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 17736), è emersa l’applicazione, da parte di alcune società, fra cui Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel o società), di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- in particolare, dalle condizioni tecnico-economiche della società relative alle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero denominate, rispettivamente, “*GiustaXTe*” e “*Gas20*”, valide per adesioni entro il 31 gennaio 2018, allegate alla predetta segnalazione, si legge, alla voce “*Altri corrispettivi*”, che “*(...) Le spese dovute dal Cliente per i costi di spedizione di ciascuna bolletta cartacea, di cui all’art. 9.3 delle CGF, sono pari a 1,00 €, iva esclusa (...)*”;
- dalle verifiche effettuate dagli Uffici dell’Autorità in data 30 maggio 2018 sul sistema di ricerca *Trova Offerte* è stata rilevata l’offerta “*E-Light Special Bioraria*” per i clienti domestici con fornitura di energia elettrica in bassa tensione che, tra le “*Altre informazioni*”, reca la seguente: “*Spese di postalizzazione. Le spese dovute dal cliente per i costi di spedizione di ciascuna bolletta cartacea, di cui all’art. 9.3 delle CGF, sono pari a 1 euro IVA esclusa*”;
- dalle successive verifiche effettuate dagli Uffici dell’Autorità in data 5 luglio 2018, la previsione di un sovrapprezzo per la ricezione di fatture in formato cartaceo non risulta né nelle condizioni tecnico-economiche delle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale presenti sul sito *internet* di Enel, né nelle offerte di Enel sul sistema di ricerca *TrovaOfferte*, né, alla data del 15 novembre 2018, nelle offerte di Enel sul Portale Offerte;
- non ci sono evidenze, tuttavia, che l’applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle predette offerte commerciali, sia cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici;
- alla luce di quanto sopra, la società risulta non avere rispettato il divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio nei confronti di Enel di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Enel Energia S.p.A., per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici, nei termini di cui in motivazione, e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, a Enel Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare, al predetto responsabile del procedimento, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it, le informazioni da rendere seguendo l'allegato schema di autocertificazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*);
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente punto 3;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare,

altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento a Enel Energia S.p.A. (P. Iva 06655971007) mediante PEC all'indirizzo enelenergia@pec.enel.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

29 novembre 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro